

Camera di Commercio Pordenone - Udine



REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI DISCIPLINA DEI SERVIZI DI ARBITRATO AMMINISTRATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 18 dicembre 2020

Omissis..

Capo II Accreditamento degli arbitri

Articolo 5 Elenco degli arbitri della Camera arbitrale

1. Presso l'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale, sotto la vigilanza del Consiglio direttivo, è tenuto l'elenco dei soggetti idonei ad essere nominati arbitri nelle procedure di cui al presente Regolamento.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze ovvero a seguito di designazione effettuata dalle parti, è ammessa la nomina di arbitri anche non iscritti nell'elenco, a condizione che questi ultimi accettino preventivamente il Regolamento e l'annesso tariffario. I requisiti di cui al successivo art. 6 devono essere posseduti anche dagli arbitri non iscritti nell'elenco.
3. L'elenco degli arbitri è soggetto a costante aggiornamento da parte del Consiglio direttivo.
4. L'elenco è pubblico e la Segreteria della Camera arbitrale ne assicura la massima visibilità, anche attraverso la pubblicazione sul sito della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone - Udine.

Articolo 6 Requisiti e modalità di iscrizione nell'elenco degli arbitri

1. Possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri gli appartenenti a tutti gli ordini e collegi professionali che abbiano un'anzianità di servizio e di effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni.
2. Le domande di iscrizione, presentate all'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale, dovranno essere corredate da opportuna documentazione anche sotto forma di idonea autocertificazione in ordine a:
 - a) titoli di studio posseduti;
 - b) esperienze acquisite in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) specifiche competenze in materia arbitrale, partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
 - d) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
 - e) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare capacità in materia arbitrale e nella gestione del contenzioso.
3. Non potranno in ogni caso essere iscritti nell'elenco degli arbitri ovvero, se iscritti, mantenere l'iscrizione, coloro i quali abbiano riportato la sanzione disciplinare definitiva della sospensione, della cancellazione e della radiazione da parte dei rispettivi ordini o collegi di appartenenza e ogni altra sanzione disciplinare, comunque denominata, che inibisca l'esercizio della professione, ovvero abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi, salve le ipotesi di riabilitazione e di altre cause estintive del reato.
4. Gli arbitri già iscritti e i richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera arbitrale l'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione nonché ogni altra variazione dei dati personali già comunicati.
5. I provvedimenti di iscrizione sono adottati dal Responsabile della Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Dell'avvenuta iscrizione l'Ufficio di Segreteria provvede ad informare l'interessato e, nella prima riunione utile, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale.
6. In caso di pendenza di procedimenti disciplinari e/o penali per delitti non colposi, il Consiglio direttivo, su segnalazione dell'Ufficio di Segreteria, può decidere di sospendere l'accoglimento della domanda di iscrizione fino alla definizione dei suddetti procedimenti.
7. Il venir meno dei requisiti morali indicati nel comma 3 è causa di cancellazione dall'elenco degli arbitri e di impossibilità ad assumere le funzioni di arbitro nei procedimenti di cui al presente Regolamento.
8. I provvedimenti di cancellazione sono disposti dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale ed annotati dall'Ufficio di Segreteria. Oltre che per la perdita dei requisiti, il

provvedimento di cancellazione può essere assunto laddove il Consiglio direttivo, d'ufficio o su segnalazione di parte, abbia accertato l'avvenuta violazione delle norme contenute nel Codice deontologico per le procedure arbitrali ovvero abbia rilevato una grave negligenza nell'esecuzione del mandato conferito all'arbitro. Prima di provvedere alla cancellazione il Consiglio direttivo ascolta l'interessato. Il provvedimento di cancellazione ha carattere strettamente riservato.

9. È esplicitamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale, della Camera arbitrale, del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Segreteria derivante da ogni violazione degli obblighi posti a carico degli arbitri.

Omissis..